



Area Tecnica

Settore Interventi sul Patrimonio Edilizia Scolastica e Sicurezza sul Lavoro

**CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ANNO 2015.**

- Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA “CITTA” CIG 6128203119

- Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO”.
CIG 6128213957

- Lotto 3: ZONA GEOGRAFICA “BASSA EST, VALLE SABBIA E LAGO DI
GARDA”. CIG 612822319A

- Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “VALLE CAMONICA LAGO D'ISEO E VAL
TROMPIA” CIG 612823075F

- Lotto 5: ZONA GEOGRAFICA “POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO
FUSTO ISTITUTI PROVINCIALI CIG 6128237D24

**Il Responsabile Unico del Procedimento
e Direttore di Esecuzione del Contratto
Geom. Enrico Mosca**

**Il Direttore del Settore Interventi sul
Patrimonio Edilizia Scolastica e Sicurezza sul
Lavoro
(Dott. Ing. Carlo Lazzaroni)**

Sommario

pag.

<i>CAPO PRIMO</i>	3
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
Articolo 1 - OGGETTO DELL' APPALTO	3
Articolo 2 - LUOGHI DELL' ESECUZIONE DELL' APPALTO	3
Articolo 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL' APPALTO	5
ART. 4 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7
Articolo 5 – DURATA DELL' APPALTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO	7
Articolo 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	7
Articolo 8 - PAGAMENTI - CONTO FINALE	7
Articolo 9 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTE LE PRESTAZIONI - PENALITA' IN CASO DI RITARDO.....	8
Articolo 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
Articolo 11 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	9
Articolo 12 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	10
Articolo 13 – SUBAPPALTO	10
Articolo 14 - PERSONALE DELL'IMPRESA	10
Articolo 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	10
Articolo 16 - SPESE DI CONTRATTO	10
Articolo 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
<i>CAPO SECONDO</i>	11
<i>ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI</i>	11
Articolo 18 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	11
Articolo 19 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	11
Articolo 20 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO	12
Articolo 21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	13
Articolo 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	14
Articolo 23 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTE AL SERVIZIO	15
Articolo 24 - RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE	15
Articolo 25 - PREZZI A MISURA.....	15
Articolo 26 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	16

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sfalcio erba e potatura degli istituti scolastici superiori della Provincia di Brescia, come dettagliato al successivo art. 2.

Le prestazioni e le eventuali forniture che formano oggetto del servizio in appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, nel rispetto di norme e leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - LUOGHI DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il servizio dovrà essere effettuato nei seguenti Istituti:

Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA "CITTA"

ISTITUTO SCOLASTICO TARTAGLIA -OLIVIERI

ISTITUTO SCOLASTICO ABBA

ISTITUTO SCOLASTICO CASTELLI

ISTITUTO SCOLASTICO DE ANDRE'

ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI

ISTITUTO SCOLASTICO MANTEGNA Via Fura

ISTITUTO SCOLASTICO MANTEGNA Via Ghislandi

ISTITUTO SCOLASTICO FORTUNY Via Berchet

ISTITUTO SCOLASTICO FORTUNY Via Reggio

ISTITUTO SCOLASTICO ARNALDO

ISTITUTO SCOLASTICO GAMBARA

ISTITUTO SCOLASTICO LUNARDI

ISTITUTO SCOLASTICO COPERNICO

ISTITUTO SCOLASTICO CALINI

ISTITUTO SCOLASTICO LEONARDO

ISTITUTO SCOLASTICO CONSERVATORIO MUSICALE

ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA Via Comboni

ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA P.zza Francesco e Chiara

Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO”

ISTITUTO SCOLASTICO MARZOLI – PALAZZOLO
ISTITUTO SCOLASTICO FALCONE - PALAZZOLO
ISTITUTO SCOLASTICO EINAUDI - CHIARI
ISTITUTO SCOLASTICO PASCAL - MANERBIO
ISTITUTO SCOLASTICO PASCAL - VEROLANUOVA
ISTITUTO SCOLASTICO COSSALI - ORZINUOVI
ISTITUTO SCOLASTICO CAPIROLA - LENO
ISTITUTO SCOLASTICO CAPIROLA - GHEDI
ISTITUTO SCOLASTICO BONSIGNORI - REMEDELLO

Lotto 3: ZONA GEOGRAFICA “BASSA EST, VALLE SABBIA E LAGO DI GARDA”

ISTITUTO SCOLASTICO PERLASCA - IDRO
ISTITUTO SCOLASTICO CEREBOTANI - LONATO
ISTITUTO SCOLASTICO CEREBOTANI - VOBARNO
ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO - DESENZANO
ISTITUTO SCOLASTICO BAGATTA - DESENZANO
ISTITUTO SCOLASTICO FERMI – SALO’
ISTITUTO SCOLASTICO BATTISTI – SALO’
ISTITUTO SCOLASTICO DON MILANI - MONTICHIARI

Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “VALLE CAMONICA LAGO D'ISEO E VAL TROMPIA”

ISTITUTO SCOLASTICO MENEGHINI - EDOLO
ISTITUTO SCOLASTICO OLIVELLI PUTELLI - DARFO
ISTITUTO SCOLASTICO GHISLANDI - BRENO
ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI - BRENO
ISTITUTO SCOLASTICO TOVINI - BRENO
ISTITUTO SCOLASTICO TASSARA - PISOGLIE
ISTITUTO SCOLASTICO GIGLI - ROVATO
ISTITUTO SCOLASTICO LEVI - SAREZZO
ISTITUTO SCOLASTICO MORETTI - LUMEZZANE
ISTITUTO SCOLASTICO BERETTA – GARDONE V.T.
ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIETTI – ISEO

Lotto 5: ZONA GEOGRAFICA “POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO
ISTITUTI PROVINCIALI

ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI

ISTITUTI SCOLASTICI EXTRA CITTADINI

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APPALTO

- Il servizio sarà affidato, mediante procedura aperta tra Cooperative interessate all'affidamento, per i seguenti importi:

Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA “CITTA”

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso	49.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	50.000,00

Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO”

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso	39.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	40.000,00

Lotto 3: ZONA GEOGRAFICA “BASSA EST, VALLE SABBIA E LAGO DI GARDA”

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso	39.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	40.000,00

Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “VALLE CAMONICA LAGO D'ISEO E VAL TROMPIA”

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
--	--	-----------------

1	Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso	29.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	30.000,00

Lotto 5: ZONA GEOGRAFICA "POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO
ISTITUTI PROVINCIALI

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		Importi in euro
1	Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso	39.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2)	40.000,00

Le opere ai soli fini del rilascio di attestazione di esecuzione del servizio eseguito, si intendono appartenenti alla categoria OS24 (D.P.R. 207/2010);

L'appalto, viene effettuato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/06. L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 11 del R.D. 2440/1923 e dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

ART. 4 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato a cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1, comma1, lettera b) della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (ossia "attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate") per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante Convenzione tra il medesimo e la Provincia di Brescia ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della Legge 381 del 08 Novembre 1991.

In caso di affidamento a Consorzio, l'aggiudicatario dovrà comunicare al Direttore di Esecuzione del Contratto, prima della stipula della convenzione, l'elenco dettagliato delle cooperative preposte ai lavori in oggetto distinte per istituti scolastici.

ARTICOLO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura aperta, tra i soggetti che operano nel Terzo Settore, in possesso dell'esperienza necessaria, di capacità professionali, organizzative, tecniche e strumentali adeguate alla complessità dei servizi richiesti, il che offre, altresì, ampie garanzie in termini di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

All'aggiudicazione del servizio si procederà secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso, espresso mediante ribasso sull'elenco prezzi.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE

Fanno parte integrante della Convenzione:

- il presente capitolato;
- l'elenco dei prezzi;
- le polizze di garanzia previste dal presente Capitolato;

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI

Le prestazioni saranno determinate a misura.

- 1. Il pagamento, avverrà in due soluzioni:**
 - a) al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale;**
 - b) saldo del 50% a conclusione del servizio e previa acquisizione, da parte della Provincia di Brescia, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva.**
- 2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo sopra stabilito, il direttore di esecuzione redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.**
- 3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, previa presentazione di regolare fattura fiscale, mediante emissione dell'apposito mandato, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**
4. I costi specifici della sicurezza verranno liquidati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e contabilizzati a corpo.

ARTICOLO 8 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTE LE PRESTAZIONI - PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il Servizio ha la durata di mesi 10 (dieci) decorrente dalla data di consegna del servizio a cura Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'esecuzione dei lavori dovrà rispettare le seguenti condizioni:

1. Le date di esecuzione degli sfalci all'interno degli Istituti scolastici, verranno comunicate all'impresa in una unica soluzione al momento della consegna del verbale di inizio lavori, non saranno concesse proroghe ad eccezione di eventi atmosferici avversi o di particolari richieste degli Istituti; inoltre, è fatto obbligo all'impresa di eseguire gli sfalci di tutte le scuole nell'arco di 10 giorni;
2. Gli orari di esecuzione degli sfalci potranno subire modifiche a seconda delle richieste degli Istituti onde non creare disturbo al normale svolgimento dell'attività didattica, sarà pertanto opportuno contattare preventivamente le segreterie degli stessi per concordare gli orari.
3. Qualsiasi opera non inerente il semplice sfalcio dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori, e non richiesta dalla scuola pena il mancato inserimento nella contabilità.
4. Verranno eseguiti n° 4 sfalci all'interno degli Istituti scolastici Provinciali con date che verranno successivamente comunicate tramite posta elettronica, ad inizio stagione.
 - Il 1° e 2° sfalcio verranno eseguiti nella primavera e avranno una distanza tra gli stessi ravvicinata rispetto agli altri due, al fine di ottenere un miglior risultato, e di compensare i maggiori oneri che la ditta esecutrice dovrà affrontare nel primo sfalcio vista l'altezza maggiore dell'erba e i passaggi di sfalcio superiori rispetto al normale.
 - Il 3° sfalcio verrà eseguito alla fine del mese di agosto, onde consentire l'ultimazione delle opere di sfalcio e raccolta entro la fine della prima settimana di settembre, data di inizio dell'attività didattica.
 - Il 4° ed ultimo sfalcio verrà presumibilmente eseguito nella seconda metà del mese di ottobre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche del momento, e sarà da considerarsi anche di finitura. L'accettazione delle suddette condizioni, è vincolante per la ditta esecutrice, in quanto nel corso dell'appalto non potranno essere richieste maggiorazioni o integrazioni di nessun genere.
 - Per ogni opera eseguita all'interno degli Istituti scolastici, verranno contabilizzate solo quelle preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori.
 - Gli operatori, dovranno tassativamente far timbrare dall'Istituto il modello consegnato dalla D.L. al fine di validare lo sfalcio, pena il mancato riconoscimento dell'opera eseguita.
5. Non verrà commisurata alcuna indennità per gli sfalci in cui l'erba dovesse essere

- considerata troppo alta per un unico passaggio pertanto si effettueranno tutte le opere e i passaggi necessari al fine di consegnare un lavoro eseguito a regola d'arte.
6. Tutte le opere non inerenti lo sfalcio dovranno essere accompagnate da un preventivo numerato, e se approvate verranno inserite con il numero di preventivo.
 7. Sarà ammesso all'interno dell'istituto solo il lavoratore munito di cartellino di riconoscimento e con i dispositivi di sicurezza per la lavorazione, (l'elenco del personale preposto dovrà essere consegnato alla D.E.C. al momento della consegna del verbale di inizio lavori.
 8. Non saranno possibili eventuali reclami o contestazioni, in merito alle metrature degli sfalci eseguiti, se non prima della firma del contratto con accettazione dell'elenco prezzi .

Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10% dell'ammontare stesso.

L'Appaltatore, ricevuta la consegna, così come prevista dal precedente articolo 7, dovrà dare immediatamente corso al servizio.

Eventuali ritardi nell'effettivo e concreto inizio delle prestazioni superiore a 20 (venti) giorni, non giustificati o ritenuti non giustificabili dalla Direzione di esecuzione del contratto, saranno oggetto di o.d.s. da parte del Direttore del Contratto, con il quale si concederanno ulteriori 10 (dieci) giorni per l'inizio delle attività. Trascorso tale ulteriore periodo senza che sia stato dato concreto inizio delle operazioni, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/06.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia.

L'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente devono comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento, entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

È fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.).

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva prescritta dall'art. 14 della Convenzione prevista dal Decreto Regionale della Lombardia n. 6459 del 13/07/2011 che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, è stabilita nella misura pari al 3% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva sarà svincolata a norma di legge.

La mancata costituzione della garanzia di cui al secondo periodo determina la revoca dell'affidamento da parte della Provincia di Brescia, che interpellerà il concorrente che segue nella graduatoria, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 163/2006. La garanzia cessa d'avere effetto solo alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato (Art. 123 del D.P.R. 207/10). Le modalità di prestazione della cauzione

definitiva sono regolate dall'art. 123 del D.P.R. 207/10.

ARTICOLO 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'esecutore in base alla complessità operativa del servizio da eseguirsi presso la specifica zona geografica aggiudicata, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, di presentare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei servizi. La somma assicurata dovrà essere pari al 100% dell'importo complessivo del singolo lotto in gara maggiorato dell'IVA.

L'Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali, cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall'appaltatore o da eventuali subappaltatori, responsabilità che ricadrà unicamente e totalmente sull'Appaltatore.

La polizza assicurativa dovrà coprire la Responsabilità Civile dell'Appaltatore verso terzi (RCT), per tutte le attività relative al servizio appaltato, con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (comma 2 dell'Art.125 del DPR 207/2010).

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto, regolato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/10, dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Brescia.

ARTICOLO 13 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che l'Impresa destina ai servizi deve essere costantemente per numero, quantità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dagli interventi da eseguire, alla disponibilità delle attrezzature e dai materiali ed ai termini stabiliti nell'ordine.

L'Impresa deve designare un suo rappresentante in qualità di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie facoltà di decisione nell'ambito delle operatività da eseguire. Egli deve essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste della Provincia di Brescia e non potrà essere sostituito senza preventivo accordo con la Stazione appaltante.

ARTICOLO 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra la Provincia di Brescia e l'Appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Brescia.

ARTICOLO 15 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto - I.V.A. esclusa - sono a carico dell'Appaltatore. Il pagamento dell'imposta di bollo verrà assolto mediante disposizione F23.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Geom. Mosca della Provincia di Brescia.

CAPO SECONDO

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ARTICOLO 18 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

La prestazione a misura riguarda tutte quelle attività necessarie per mantenere in ordine e in sicurezza le aree verdi degli istituti scolastici provinciali comprese le pertinenze per tutta la durata dell'appalto.

La Provincia di Brescia si riserva il diritto di variare l'entità dei servizi previsti in più o in meno a seguito di acquisizioni o cessazioni di immobili.

I servizi oggetto del presente appalto, sommariamente, si riassumono come segue: sfalcio di erba (appezzamenti interni, scarpate, aiuole, viali), comprensivo delle finiture eseguite in corrispondenza di: muri di confine, centrali termiche, impianti sportivi e ricreativi;

trattamento diserbante (in aree indicate dalla Direzione di esecuzione del contratto); la messa a disposizione degli operai, nonché dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici, necessari per la corretta esecuzione degli interventi ordinati dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

I veicoli impiegati per l'esecuzione degli interventi di tosatura, dovranno essere immatricolati come "macchine operatrici": dovranno essere adottate le migliori tecniche operative, in relazione alle diverse specie vegetali erbacee ed arbustive ed alla orografia dei terreni.

L'individuazione delle zone in cui operare ed il numero degli interventi da eseguire saranno di esclusiva competenza del Direttore di Esecuzione del Contratto, fermo restando ogni responsabilità della Ditta Appaltatrice per la buona riuscita dell'intervento. Il servizio dovrà essere eseguito esclusivamente durante le ore diurne e di sufficiente visibilità; dovranno essere opportunamente segnalati mediante il collocamento in sito dei segnali previsti dal vigente Codice della Strada.

Ogni sera a servizio compiuto saranno rimosse tutte le segnalazioni e tutti gli attrezzi occorsi in modo che l'area oggetto dell'intervento rimanga completamente libera, mantenendo la sicurezza.

Rimane vietato nel modo più assoluto fare depositi sia di materiale di risulta della tosatura che di attrezzi all'interno degli istituti anche se a carattere provvisorio.

Prima della consegna del Servizio l'impresa aggiudicataria dovrà fornire le seguenti indicazioni:

- a) i metodi, criteri tecnico-operativi e controlli che l'impresa adotterà per la gestione del servizio.**
- b) descrizione delle attrezzature e macchinari in dotazione all'Impresa.**

ARTICOLO 19 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Appaltatore dovrà, presentare al Direttore di esecuzione del Contratto del servizio,

entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna delle prestazioni, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome, ferme restando le relative responsabilità, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" di progetto. Tale piano, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e correzioni, specificherà le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che l'Appaltatore intenderà utilizzare per quanto riguarda le proprie scelte autonome; comprenderà la corrispondente analisi dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure. Il D.E.C. del servizio verificherà l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza.

In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nei piani suddetti da parte dell'Appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia di Brescia, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dal D.lgs. 163/2006.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'art. 8 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

ARTICOLO 20 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 81/2008 e s.m.i e correzioni.

L'Appaltatore provvederà altresì:

a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento fornito dalla provincia di Brescia;

a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso del servizio;

a curare che tutte le attrezzature e macchine operatrici e mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione di esecuzione del contratto ed il Coordinatore per l'esecuzione del servizio, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione di esecuzione del contratto ed il personale incaricato dalla Provincia di Brescia si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l'adozione di in apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.

L'Appaltatore conviene con la Provincia di Brescia che, come disposto dal titolo IV del D.Lgs. 81/08, il Direttore di esecuzione del contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

Ai sensi del Decreto stesso, la Provincia di Brescia comunicherà all'Appaltatore il nome del Responsabile del Contratto.

ARTICOLO 21 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono previsti a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori, rispetto alla Provincia di Brescia, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme contenute nel D. L.vo n. 81/08 ad osservare le norme previste per la

prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per il proprio personale che per il personale addetto alla Direzione del Contratto in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro. In particolare l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di sicurezza redatti. Tali Piani, che formano parte integrante del Contratto d'Appalto, dovranno, in particolare, contenere le seguenti attestazioni:

dei corsi di formazione ed addestramento;

dell'avvenuta sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
di conformità di tutte le macchine, attrezzature e dispositivi di protezione.

In caso d'inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ispettorato del lavoro e segnalata alla Provincia di Brescia, la stessa comunicherà all'Appaltatore, l'infrazione accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla provincia di Brescia, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 163/08, come integrato dal D. L.vo n. 113/2007, la Provincia di Brescia potrà procedere al pagamento diretto, anche in corso delle prestazioni, ai dipendenti dell'Appaltatore delle retribuzioni, ove quest'ultimo non vi ottemperi, detraendo i relativi importi dai certificati di pagamento e, ove le rate di acconto o quella di saldo risultino insufficienti a coprire i suddetti importi, la Provincia di Brescia potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. In caso di formale contestazione dell'inadempimento, il Responsabile del Procedimento provvederà all'invio delle richieste dei lavoratori e delle contestazioni, per i necessari accertamenti, all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

A comunicare il nome del responsabile presente in cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso della necessità di effettuare operazioni o verifiche. Tale responsabile dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione di esecuzione del contratto e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

A comunicare, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione di esecuzione del contratto, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

ARTICOLO 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso del servizio.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 358 *del d.P.R. n. 207 del 2010*.

In particolare nessun compenso sarà dovuto dalla Provincia di Brescia per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, d'utensili, ecc..

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare danni al patrimonio stradale e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese (es. danni alla segnaletica verticale e marginale a seguito di errate manovre delle macchine operatrici), nei modi e nei tempi stabiliti dalla Direzione di esecuzione.

Qualora si verificasse il disallineamento dei delineatori di margine (segnalimiti) o di altra

segnalatica stradale a seguito dei operazioni di sfalcio erba, l'Impresa dovrà provvedere al loro immediato ripristino o all'eventuale riposizionamento degli stessi.

ARTICOLO 23 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTE AL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in appalto, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle prestazioni, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S.O. alla G.U. n. 114 del 18/5/1992) e dal relativo DPR 554/99.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini d'esecuzione dei singoli interventi.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare le prestazioni stesse, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione di esecuzione del contratto.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali al prezzo di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione di esecuzione del contratto la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/2008, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora debbano verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nel servizio, l'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Provincia di Brescia ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ARTICOLO 25 - PREZZI A MISURA

Le prestazioni appaltate a misura saranno liquidate in base all' Elenco Prezzi posto a base di gara.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;

per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze;

per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

per i servizi: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a misura compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare (regolamentazione con movieri) rendessero necessarie l'esecuzione di particolari operazioni in orario specifico, o

a seguito di particolari eventi meteorici avversi, i maggiori oneri e costi derivanti all'Appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a misura, pertanto nessuna maggiorazione è dovuta. Le prestazioni eventualmente soggette a tale obbligo saranno individuate dalla Direzione di esecuzione del contratto a proprio insindacabile giudizio in funzione delle particolari esigenze del traffico.

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali.

ARTICOLO 26 - RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti" ed al D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" in quanto applicabili.